



REP. 09/2025
del 6/2/2025

ACCORDO DI COOPERAZIONE

Ai sensi dell'art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii.

finalizzato alle attività necessarie di verifica della sostenibilità del modello di cui alla DGR
2254/2021 per la gestione delle infrastrutture ferroviarie

Tra

Regione Puglia, con sede in Bari (BA) al Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.A.P. 70100, C.F. 80017210727, qui legalmente rappresentata dall'ing. Carmela Iadaresta, in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede della Regione Puglia sita in Bari (BA) alla via G. Gentile n. 52, C.A.P. 70126, (nel prosieguo "Regione");

E

ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, con sede in Bari (BA) alla via G. Gentile n. 52, C.A.P. 70126, C.F. 93485840727, qui legalmente rappresentata dall'Ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente, (nel prosieguo "ASSET");

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"

VISTO:

- il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse approvato con Regio Decreto n. 1447 del 9 maggio 1912 e s.m.i.;
- il D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non in concessione a FS SpA;
- il DPR n. 616/1977 concernente il trasferimento e la delega delle funzioni dallo Stato alle Regioni ed in particolare, l'art. 86, relativo alle funzioni delegate in materia di linee ferroviarie;
- il DPR 753/1980 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, e relativi regolamenti attuativi, ove applicabile/i;
- il Decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", convertito in legge n. 160 del 1989, con particolare riguardo all'art. 3, in tema di immobili, opere e impianti acquisiti dall'azienda ferroviaria a proprie spese;
- l'art. 105, co. 2, lett. h) del D.Lgs. n. 112/1998 con il quale sono trasferite alle Regioni le funzioni relative al "rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale", nonché il co. 4;
- l'art. 21 della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 recante "Interventi nel settore dei trasporti";
- il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico";
- il D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- il D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 57 "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)";
- l'art. 10 rubricato "Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile" della legge 8 giugno 1978, n. 297;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm. e ii.;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il DM MIT 16 aprile 2018 *"Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete nazionale"*;
- la Legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 *"Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti"*;
- la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 *"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"* e ss. mm. e ii. che, all'art. 21, c. 4 stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa, nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'U.E., in particolare per quanto attiene la separazione dai servizi,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*
- la D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 2254 *"Modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza della Regione Puglia. Approvazione linee di indirizzo e affidamento provvisorio, in proroga dei contratti di servizio in essere"*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n. 16 del 8 febbraio 2022.

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* stabilisce che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti, svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e specificità, attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti, promuovendo il trasporto pubblico locale, la mobilità sostenibile, la programmazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto, al fine di garantire lo spostamento sul proprio territorio regionale e la valorizzazione del territorio;
- l'Agenzia Regionale ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41 del 02/11/2017 recante *"Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio"* e s.m.i., è un ente strumentale tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;



- all'art. 2 comma 3, della Legge Regionale n. 41/2017, sono individuati in capo all'ASSET i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali:
 - ✓ alla lettera a), il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - ✓ alla lettera e), la rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
- l'art.2, comma 5, della innanzi richiamata Legge Regionale, dispone che l' ASSET può instaurare, sulla base di apposite Convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

CONSIDERATO CHE:

- le Parti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;

RILEVATO CHE:


- al fine di garantire un monitoraggio costante del trasporto pubblico locale ed un periodico aggiornamento dei relativi dati, oltre che lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi relativi all'interno del territorio pugliese, nell'ottica dell'efficientamento del sistema, la Regione promuove, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 35/2020, la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le Agenzie Strategiche e gli altri Enti coinvolti;
- per perseguire le finalità sopra esposte, occorre garantire un adeguato supporto tecnico e amministrativo alla gestione dell'attività di raccolta, analisi, verifica ed elaborazione dei dati, da rendere comparabili, nonché pianificare le azioni e gli interventi a favore della perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, al fine di condurre ad un efficiente modello di gestione unitaria;
- un approccio unitario alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria può rappresentare una condizione determinante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi specifici indicati dalla L.R. n. 16/2008 in materia di trasporto;
- inoltre, per quanto attiene le ferrovie interconnesse, l'unitaria gestione della rete ferroviaria pugliese costituisce elemento essenziale per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea oltre che per facilitare, migliorare e sviluppare un approccio coordinato agli investimenti relativi, così come indicato all'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 57/2019;
- con riferimento al completo sistema infrastrutturale di competenza della Regione Puglia, un modello unitario di gestione delle reti e degli impianti fissi del trasporto ferroviario locale persegue il preminente interesse di razionalizzazione della spesa pubblica in termini di efficientamento dell'allocazione delle risorse ed evita la replicazione di dotazioni strumentali e di impianti oggi riveniente dalla frammentata gestione delle reti;

RAVVISATA:

- la necessità, per le motivazioni innanzi indicate, di disciplinare i rapporti tra Dipartimento Mobilità – Sez. Sezione TPL e Intermodalità - e l'ASSET, al fine di coordinare e disciplinare le specifiche competenze funzionali all'espletamento delle attività sopra indicate, qualificate di interesse comune ad entrambi gli Enti.

VERIFICATO CHE:

- sussistono i presupposti di legge richiesti al fine della legittimità del ricorso allo strumento dell'Accordo ex art. 15 della L. 241/90, individuati principalmente nel conseguimento dell'interesse pubblico, effettivamente comune ad entrambe le parti e nelle finalità istituzionali delle stesse, trattandosi di soggetti che non offrono beni e servizi sul mercato, nonché attività interessate dalla collaborazione de quo.



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2. Oggetto dell'accordo

Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, concordano di collaborare per l'espletamento delle attività volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, ai fini del subentro della Regione Puglia nella loro gestione.

In particolare l'attività di ricognizione dovrà essere articolata in due fasi:

- **FASE 1 Perimetrazione e Verifica:**
 - Ricognizione del Modello organizzativo, autorizzativo e di gestione adottato dai singoli operatori/gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale;
 - Identificazione e verifica degli asset costituenti l'infrastruttura;
 - Due Diligence Economico/Finanziaria/Patrimoniale/Contabile;
 - Due Diligence Legale e Giuslavoristica;
- **FASE 2 Analisi integrata e Pianificazione unitaria:**
 - Analisi integrata e comparativa di coerenza, attendibilità e sostenibilità sia strategico-operativa che economico-finanziaria della soluzione unitaria;
 - Valutazione delle alternative dei modelli di gestione con relative analisi di efficacia ed efficienza sul contesto regionale;
 - Pianificazione di un modello unitario e armonico del sistema organizzativo dell'infrastruttura;

Articolo 3. Compiti e Responsabilità

Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Con il presente Accordo la Regione Puglia, ha il compito e la responsabilità di fornire tutta la documentazione in suo possesso e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione, nonché ulteriori informazioni acquisibili dai soggetti gestori. Inoltre, la Regione Puglia e le Sezioni regionali coinvolte, collaboreranno nei gruppi di lavoro, attraverso competenze ed esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento.

L'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire alla Regione Puglia la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa, all'uopo includendo attività di assistenza diretta per l'acquisizione delle informazioni, provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni con le modalità previste dalla normativa vigente. Potrà, altresì, facoltativamente richiedere direttamente ai soggetti gestori, la documentazione necessaria per il conseguimento delle finalità oggetto dell'Accordo.

Articolo 4. Impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:



- a) la Regione Puglia per il tramite delle Sezioni regionali coinvolte:
- definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con i soggetti coinvolti nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi;
- b) ASSET:
- predispone un piano operativo ed economico con le attività a farsi al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
 - assicura la gestione complessiva dell'intervento;
 - mette a disposizione il proprio expertise, sia con personale interno che eventualmente avvalendosi di collaboratori e consulenti, da ricercare attraverso procedure ad evidenza pubblica, qualora sia necessario fornire supporto tecnico, legale, economico e finanziario;
 - predispone la rendicontazione dei costi, nonché report semestrali di aggiornamento e relazioni finali sulle singole fasi richiamate all'art.2 del presente Accordo.

Le Parti, altresì, si impegnano congiuntamente:

- a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e ad adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti gli strumenti amministrativi-operativi che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
- b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;
- c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- d) ad assicurare ogni utile sinergia tra le strutture amministrative, per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Articolo 5. Decorrenza, termini per gli adempimenti e durata dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino al 31/12/2026.

Le attività oggetto del presente Accordo dovranno essere completate entro il 31/05/2026.

I termini previsti dai precedenti paragrafi, potranno essere prorogati, di comune accordo tra le Parti.

Articolo 6. Risorse finanziarie

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET così come previsto dalla DGR n. 1770/2024 risorse finanziarie pari ad euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:

- una prima quota, a titolo di anticipazione, pari a € 1.000.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- una seconda quota, pari a € 600.000,000 ad avvenuta rendicontazione del 50% dell'anticipazione;
- una terza quota, pari a € 600.000,000 ad avvenuta rendicontazione del 50% delle risorse già trasferite;
- il saldo pari € 300.000,00 a conclusione delle attività previste dall'Accordo, previa rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività di cui alle Fasi 1 e 2 richiamate all'art. 2 della presente Convenzione.



Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, se non quelli limitati le eventuali somme effettivamente impegnate per compensi professionali, per servizi di ingegneria, per servizi di consulenza economico, legale e finanziaria ed altre spese propedeutiche all'attuazione del presente Accordo. Per la finalizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 2, i servizi e le prestazioni professionali saranno affidate a cura e sotto la esclusiva responsabilità di ASSET e saranno fatturate direttamente all'Agenzia. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese, riguardanti le prestazioni in oggetto, devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni, ovvero di ritorsi rispetto ad attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo dell'ASSET su programmi e progetti della Regione Puglia, non è richiesta l'emissione del DURC così come non è richiesta fatturazione in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico, strumentale alle esigenze ed agli obiettivi regionali.

Articolo 7. Eventuali ulteriori risorse finanziarie

Eventuali ulteriori risorse imputabili alle medesime finalità del presente Accordo, derivanti dalla Programmazione 2021-2027 dell'Accordo di Coesione della Regione Puglia, ivi incluse eventuali attività per l'individuazione del modello ottimale di gestione, potranno essere impiegate, previa assunzione di nuovi atti e di conseguente Addendum, da sottoscrivere tra le Parti, che ne disciplinano le modalità di utilizzo e conseguente erogazione.

Articolo 8. Referenti

Per garantire la corretta esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, le Parti provvedono a nominare i rispettivi referenti, dandone comunicazione all'altra parte.

Articolo 9. Gruppo di lavoro

Per una gestione efficiente del flusso documentale e informativo, è istituito un gruppo di lavoro, privo di compiti gestionali.

Il gruppo sarà composto da rappresentanti qualificati e con competenze multidisciplinari secondo il seguente schema:

- uno o più rappresentanti della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità,
- uno o più rappresentanti della Sezione Infrastruttura per la Mobilità;
- uno o più rappresentanti della Sezione Demanio e Patrimonio;
- uno o più rappresentanti dell'Agenzia ASSET;

Articolo 10. Comitato tecnico di indirizzo e coordinamento

Per l'attuazione del presente Accordo, presso il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, viene costituito, senza alcun compito di gestione, il Comitato tecnico di indirizzo e coordinamento composto da:

- per la Regione Puglia: dal Direttore di Dipartimento Mobilità, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, dal Dirigente della Sezione Infrastruttura per la Mobilità, dal Direttore di Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio; è fatta salva la facoltà di delega per ciascun componente.



- per ASSET: dal Direttore Generale.

Tale Comitato una volta costituito, provvederà a:

1. svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi previsti;
2. monitorare l'espletamento delle azioni previste dal presente Accordo.

Articolo 11. Modalità di svolgimento dell'Accordo

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a fornire quanto necessario per l'assolvimento dei compiti assunti, incluso lo scambio di informazioni e di dati utili a garantire la piena attuazione al presente Accordo, volto al comune conseguimento di finalità di pubblico interesse.

I risultati delle attività svolte in comune, costituiscono patrimonio della Regione Puglia e potranno essere liberamente utilizzati dall'Agenzia Asset, nell'ambito dei propri fini istituzionali, previo assenso della Regione Puglia.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati, nonché quelli provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.

Articolo 12. Modifiche, integrazioni ed accordi ulteriori

Il presente Accordo costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare il D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza ed unicamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo.

Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure, qualora fossero ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.


Articolo 14. Controversie

La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione del presente Accordo, sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria tra i referenti individuati, ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le eventuali controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, secondo le procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti.

Articolo 15. Recesso

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudicano la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte, con un preavviso di almeno sessanta giorni a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, alla casella istituzionale della parte destinataria.



Articolo 16. Domicilio

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- la Regione, presso la sede sita in Bari, via Gentile, 52, CAP 70126;
- l'ASSET, presso la sede sita in Bari, via Gentile, 52, CAP 70126.

Articolo 17. Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Articolo 18. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le parti, con riferimento a tutte le procedure connesse all'espletamento delle attività di propria competenza, fanno riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90, al codice civile ed in genere a tutta la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia – La Dirigente della Sezione TPL e Intemodalità

(ing. Carmela Iadaresta)



Carmela Iadaresta
03.02.2025
15:08:10
GMT+02:00

ASSET - Il Direttore Generale

(ing. Raffaele Sannicandro)

RAFFAELE
03.02.2025
12:41:50
UTC

